



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1826

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico

18/12/2022 - 04:49

Indice

1. DDL S. 1826 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1826	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	10
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 230 (pom.) del 04/05/2021	11
1.4. Trattazione in consultiva	22
1.4.1. Sedute	23
1.4.2. Resoconti sommari	24
1.4.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	25
1.4.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 243 (pom.) del 18/05/2021	26
1.4.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 244 (pom.) del 25/05/2021	29

1. DDL S. 1826 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1826
XVIII Legislatura

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico

Iter
2 novembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1826 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

[Barbara Masini](#) ([FIBP-UDC](#))

Cofirmatari

[Licia Ronzulli](#) ([FIBP-UDC](#)), [Antonio Barboni](#) ([FIBP-UDC](#)), [Roberto Berardi](#) ([FIBP-UDC](#)),
[Fulvia Michela Caligiuri](#) ([FIBP-UDC](#)), [Massimo Ferro](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maria Alessandra Gallone](#)
([FIBP-UDC](#)), [Alessandrina Lonardo](#) ([FIBP-UDC](#)), [Massimo Mallegni](#) ([FIBP-UDC](#)), [Urania](#)
[Giulia Rosina Papatheu](#) ([FIBP-UDC](#)), [Marco Perosino](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maria Rizzotti](#) ([FIBP-](#)
[UDC](#)), [Giancarlo Serafini](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **22 maggio 2020**; annunciato nella seduta n. 221 del 26 maggio 2020.

Classificazione TESEO

PSICOLOGI , SCUOLA , ASSISTENZA SCOLASTICA

Articoli

LIBERI PROFESSIONISTI (Art.1), PERSONALE DELLA SCUOLA (Art.2), CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.4), DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.6)

Assegnazione

Assegnato alla [7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 2 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 271 del 2 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1826

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1826

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MASINI**, **RONZULLI**, **BARBONI**, **BERARDI**, **CALIGIURI**, **FERRO**, **GALLONE**, **LONARDO**, **MALLEGNI**, **PAPATHEU**, **PEROSINO**, **RIZZOTTI** e **SERAFINI**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2020

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico

Onorevoli Senatori - La situazione che il nostro Paese ha dovuto affrontare a seguito dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19) che ha colpito tutto il mondo, ha imposto una serie di riflessioni profonde sul come gestire le relazioni sociali e le conseguenze che cause esogene e imprevedibili possono avere sulle stesse.

Una delle realtà maggiormente colpite dall'isolamento forzato a cui tutti siamo stati sottoposti e dalla rottura di legami sociali più o meno stabili, è sicuramente quella di bambini e ragazzi in età scolastica. La rivista scientifica inglese *The Lancet* ha pubblicato un articolo sulle conseguenze psicologiche legate all'isolamento. L'analisi indica che la durata dell'isolamento è un fattore di stress: una durata superiore a dieci giorni è predittiva di sintomi post-traumatici, comportamenti di chiusura e rabbia. Soprattutto lo stress non si ferma dopo la fine dell'isolamento.

Per quanto riguarda l'infanzia e l'adolescenza vengono riscontrati ed elencati i seguenti disagi: pianto eccessivo o irritabilità nei bambini piccoli; il riprendere a « fare la pipì nel letto »; troppa preoccupazione o tristezza; irritabilità e impulsività negli adolescenti; difficoltà di attenzione e concentrazione; l'evitare attività che prima li soddisfacevano; mal di testa inspiegabile o dolore al corpo; uso di alcol, tabacco o altre droghe (adolescenti); video dipendenza (*internet & game addiction disorder*).

I 24 studi riassunti da *The Lancet* identificano una serie di misure da attuare per limitare gli effetti di questi vari fattori di stress. Questi includono la creazione di servizi di supporto per aiutare le persone con ansia e depressione.

È evidente come questa realtà, speriamo unica nel suo genere, porti alla luce un'esigenza sempre più pressante. La presenza dello psicologo nella scuola italiana, infatti, non è definita da una norma che ne veda l'inserimento stabile. Le scuole hanno la possibilità di avvalersi o meno di tale servizio, attraverso accordi con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie su delibera degli organi collegiali, con il contributo di enti, istituti bancari, associazioni, genitori o attraverso l'impiego del fondo d'istituto, ma è, appunto, una possibilità, una scelta.

L'Italia è rimasta il solo Paese europeo a non essere dotato dell'ormai necessaria figura dello psicologo scolastico.

Se è vero che in molte realtà scolastiche, in questi anni, si sono sviluppate esperienze molto produttive costituite da centri di ascolto a supporto del delicato processo evolutivo dell'adolescenza, è altrettanto vero che l'emergenza sanitaria che ci ha travolti e che ha inesorabilmente modificato il nostro modo di interagire, necessita di una scelta più coraggiosa e più strutturata.

Lo psicologo scolastico deve essere visto come una figura « ponte » tra scuola e famiglia, scuola e servizi socio-sanitari, docenti e alunni, che sia in grado di riconoscere un disagio o potenziali patologie, un supporto al contrasto del fenomeno del cyberbullismo, ma anche un rivelatore di attitudini, interessi, stili cognitivi e soprattutto un punto di riferimento per l'adolescente. Una presenza

non tanto e non solo in contesti emergenziali, ma continua, quotidiana, parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa.

L'esperienza dei centri di informazione e consulenza (CIC), regolati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, va dunque perseguita, ottimizzata e attualizzata in funzione di nuovi bisogni, in una società in veloce cambiamento che richiede capacità relazionali e adattive crescenti, capacità di leggere ed interpretare il presente, risposte flessibili e rapide, apertura al nuovo, curiosità, pensiero critico e creativo, costruzione del senso di appartenenza alla comunità educativa.

Il presente disegno di legge è volto, dunque, sulla scorta della necessità di intervenire in tempi rapidi per consentire una migliore ripresa dell'anno scolastico, a ricavare dalla tragica pandemia da COVID-19 un'opportunità per regolamentare e rendere stabile nelle reti di scuole associate di ciascun ambito territoriale, una figura fondamentale come quella dello psicologo scolastico, senza tuttavia sovrapporsi ad esperienze innovative già in atto in diverse scuole italiane, rispetto alle quali il disegno di legge non si pone in una logica concorrenziale, bensì sinergica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della figura dello psicologo scolastico)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico al fine di facilitare il rientro nelle scuole dopo la chiusura delle stesse conseguente all'adozione delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie, contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono, dispersione scolastica, bullismo e disagio giovanile.

Art. 2.

(Modalità operative)

1. Lo psicologo scolastico opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti su tutte le aree di intervento di cui all'articolo 3. Su richiesta dei consigli di classe, il dirigente scolastico dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e di migliorarne la qualità.
2. Lo psicologo scolastico, a seguito delle osservazioni effettuate durante le lezioni, ne riporta gli esiti al dirigente e fornisce, ai consigli di classe e al collegio dei docenti, ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni.
3. Lo psicologo scolastico, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori, organizza colloqui con le famiglie e con ogni altro soggetto che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno.
4. Lo psicologo scolastico può accedere a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica.

Art. 3.

(Aree di intervento)

1. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:
 - a) supporto nell'inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dell'alunno all'interno del sistema scolastico;
 - b) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni e allo sviluppo delle competenze di vita;
 - c) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;
 - d) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;
 - e) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

- f) supporto e formazione nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;
- g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;
- h) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;
- i) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

Art. 4.

(Rapporto di lavoro dello psicologo scolastico)

1. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha una durata pari a trentasei ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neoimpresso in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.

Art. 5.

(Titoli d'accesso)

1. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

Art. 6.

(Reclutamento)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e l'istituzione del servizio di psicologia scolastica presso tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1826
XVIII Legislatura

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 230 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 230 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª) MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021 230ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

*Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'assessore della Regione Toscana Alessandra Nardini, coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca.
Intervengono i sottosegretari di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni e per l'istruzione Barbara Floridia.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che dell'audizione, con collegamento in videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome.

Ha quindi la parola la dottoressa Alessandra NARDINI, che svolge il suo intervento.

Il [PRESIDENTE](#) congeda e ringrazia la dottoressa Alessandra Nardini e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto delle proposte di audizione avanzate in merito all'esame del disegno di legge in titolo, il cui elenco è a disposizione dei senatori; propone di affidare al relatore, in raccordo con la senatrice Russo, prima firmataria del disegno di legge n. 2020, la definizione di un programma, individuando le audizioni da svolgere e i soggetti cui richiedere un contributo scritto.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si dichiara disponibile a operare tale selezione.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo è stato rimesso dalla Sottocommissione per i pareri alla sede plenaria, su richiesta di un componente della Commissione.

La relatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) illustra per quanto di competenza il disegno di legge n. 1131 segnalando che la Commissione ambiente esamina tale iniziativa insieme ad altri disegni di legge e che per il loro esame congiunto in sede referente i relatori hanno presentato un nuovo testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 17 marzo. Con la normativa in esame si definiscono i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana, sono individuati i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali, le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzare negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico. Tra le principali finalità della rigenerazione urbana vi sono quelle di favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e - tra gli altri - di complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo; quella di

favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature e l'incremento della biodiversità; di contribuire al contenimento del consumo di suolo; di favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici, nonché di favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita.

Segnala che tra le finalità e gli obiettivi legati alla rigenerazione urbana vi è la tutela dei centri storici e - nel nuovo testo unificato dei relatori - degli agglomerati urbani di valore storico, "che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato".

Principali strumenti di rigenerazione urbana sono: il Programma nazionale di rigenerazione urbana, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e allegato annualmente al DEF (articolo 4 del nuovo testo unificato dei relatori); il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana (di cui al successivo articolo 5); è inoltre prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 3). È poi previsto il Piano comunale di rigenerazione urbana, alla cui formazione possono partecipare con proposte di intervento anche soggetti pubblici e i privati. Segnala che nel nuovo testo unificato dei relatori si stabilisce anche un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, entro cui le Regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici, di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro della cultura esercita i poteri sostitutivi, secondo quanto definito dal Codice medesimo.

L'articolo 13 del nuovo testo unificato dei relatori prevede inoltre il Piano comunale di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico, approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio; si stabilisce che restano comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele, di cui agli articoli 10 e 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In base al comma 2, il Piano tutela: a) l'identità culturale e naturale dei luoghi; b) il carattere d'insieme degli aggregati edilizi dal punto di vista statico-strutturale; c) i luoghi aperti, la trama viaria storica e i relativi elementi costruttivi; d) il carattere storico, ambientale e documentale dell'insediamento. In base al comma 3, il Piano favorisce l'uso sociale dei luoghi, il recupero funzionale con inserimenti tecnologici e infrastrutturali e il recupero del tessuto produttivo. Il comma 4 stabilisce che le proposte d'intervento che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico devono prevedere: a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice del paesaggio; b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico; c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico. Il comma 5 prevede, al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, che gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato. Si prevedono norme di favore per i contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Dopo aver segnalato che sono dettate anche norme in materia di turismo, si sofferma su alcune disposizioni che attribuiscono funzioni al Ministro della cultura: questi partecipa, con propri rappresentanti, alla cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana; partecipa alla predisposizione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana; definisce la ripartizione delle risorse assegnate annualmente al Fondo per la rigenerazione di concerto con il Ministro dell'economia, della transizione ecologica e delle infrastrutture.

Infine, l'articolo 27 del nuovo testo unificato dei relatori reca, tra le disposizioni finali, alcune novelle,

tra le quali segnala quella disposta dal comma 5, che interviene sull'articolo 142, comma 1, lettera *m*), del Codice dei beni culturali, sostituendo, tra l'altro, il riferimento alle "zone di interesse archeologico" con quello ai "siti archeologici".

Considerato l'andamento dei lavori in sede referente, conclude riservandosi di presentare una proposta di parere in una successiva seduta, alla luce del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2191) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1ª e 11ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge n. 2191, di conversione del decreto-legge n. 30 del 2021 di contenimento COVID-19 e sostegno dei lavoratori con figli in didattica a distanza o quarantena, già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati. Si sofferma sull'articolo 2 che prevede, per il periodo 13 marzo 2021-30 giugno 2021, la possibilità per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in casi più circoscritti e a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ad un congedo straordinario con indennità per i periodi, relativi al medesimo figlio, di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, oltre che di infezione da COVID-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto. Del beneficio può godere solo uno dei genitori.

Si prescinde dall'età del figlio e si consente il cumulo del diritto al lavoro agile tra i due genitori, qualora le fattispecie suddette riguardino figli in condizioni di disabilità accertata, o di disturbi specifici dell'apprendimento o di bisogni educativi speciali, nonché per il caso in cui i figli rientranti nelle suddette condizioni frequentino centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura; per il congedo, si prescinde dall'età del figlio e dal requisito della convivenza, qualora le fattispecie summenzionate riguardino figli in condizioni di disabilità grave.

Per i lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti collaborazione coordinata e continuativa), il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (ivi compreso il personale della polizia locale) e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato) è prevista la possibilità di fruire - entro il 30 giugno 2021 ed in alternativa al lavoro agile ed ai congedi summenzionati, con indennità o senza - della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia, per i periodi, relativi ad un figlio convivente minore di anni quattordici, di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, oltre che di infezione da COVID-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto. Il bonus è riconosciuto nella misura massima di 100 euro settimanali.

L'articolo 2 prevede altresì una specifica autorizzazione di spesa, pari a 10,2 milioni di euro per il 2021, al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche - docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario - che usufruisca dei benefici di cui al medesimo articolo 2.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde all'interrogazione n. 3-02432, precisando in primo luogo che qualunque misura diretta a incrementare l'offerta formativa ed a consentire a un maggior numero di soggetti, compresi gli idonei delle precedenti selezioni, di specializzarsi incontra il favore del Ministero dell'istruzione salvaguardando, tuttavia, adeguati livelli accademici e pratici richiesti dai bisogni formativi speciali che provengono dai giovani alunni con disabilità e in relazione ai quali si prepara il docente di sostegno.

L'obiettivo a lungo termine è quello di realizzare un maggior numero di percorsi di specializzazione congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca e agli atenei che rivestono un ruolo centrale nella formazione dei docenti di sostegno.

Difatti, corre l'obbligo di precisare che l'offerta formativa del corso di specializzazione per il sostegno non è modulata solo sulla base del fabbisogno stimato dal Ministero dell'Istruzione ma viene parametrata da ciascun ateneo sulla base di precisi requisiti.

Come accennato, i requisiti per l'attivazione dei tirocini formativi attivi sono particolarmente elevati, dovendo le università garantire strutture e docenti adeguati al numero dei corsisti, ai quali deve essere assicurata, in aggiunta alla formazione teorica, anche una rilevante componente pratica, proprio in ragione della funzione estremamente delicata svolta dai docenti di sostegno nel percorso di sviluppo dei soggetti più fragili.

Ricorda che con decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca è stata recepita la norma del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che ha consentito l'accesso alle prove scritte del TFA, per il sostegno ai soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura. Lo stesso decreto ha previsto la riapertura dei termini dei bandi da parte degli Atenei per un periodo non inferiore ai 14 giorni.

Ciò premesso, come, peraltro, recentemente dichiarato dalla ministra Messa, tenuto conto della presenza di 12.588 idonei non vincitori, il Ministero dell'università e della ricerca, a dicembre scorso, si è attivato per accrescere la potenzialità del sistema universitario, chiedendo un ulteriore sforzo degli atenei sulla base della necessità di ammettere in sovrannumero i candidati risultati idonei nelle medesime sedi in cui hanno sostenuto le prove. Sulla base di questo sforzo e della rilevazione compiuta nel mese di marzo, dal Ministero dell'università e della ricerca, è emersa una disponibilità, complessiva, di 22 mila posti che il sistema universitario è pronto a soddisfare, in occasione del prossimo ciclo, sia in riferimento all'esigenza formativa dei candidati vincitori al VI ciclo sia a quella degli idonei al precedente V ciclo.

Si dichiara infine consapevole che è necessario che venga profuso uno sforzo di sinergia fra Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'università e della ricerca affinché, a fronte dell'accresciuta disponibilità dell'offerta formativa degli atenei, possa anche essere aumentato il fabbisogno espresso dal sistema educativo. Conclude assicurando che il Ministero dell'Istruzione si sta adoperando, con diversi interventi, per colmare il *gap* esistente tra le cattedre vacanti e il numero di specializzandi.

La senatrice [ANGRISANI](#) (*Misto*) si dichiara soddisfatta, auspicando che il *gap* possa essere colmato, in coerenza anche con quanto dichiarato dal Ministro dell'istruzione intervenuto oggi in audizione dinanzi alle Commissioni congiunte 7a del Senato e VII della Camera sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione n. 3-02319, ricordando innanzi tutto che il progetto di Palazzo Thiene venne pubblicato da Andrea Palladio nel suo trattato "I Quattro Libri d'Architettura". Tuttavia, in un recente saggio, indagini archivistiche affermerebbero che la fabbrica potrebbe essere invenzione di Giulio Romano e che Palladio ne sarebbe stato solo l'esecutore.

Il progetto prevedeva una costruzione a pianta quadrata che avrebbe occupato l'area dell'attuale isolato compreso tra Contrà San Gaetano Thiene, Stradella Banca Popolare, Contrà Porti e Corso Palladio. Tra il 1556 ed il 1558 fu eretta una piccola sezione all'angolo di Contrà San Gaetano Thiene e di Stradella Banca Popolare. La facciata esistente presenta due piani: l'inferiore è caratterizzato da un bugnato rustico in pietra e in mattoni intonacati, mentre il superiore, a bugnato leggero, è ritmato da paraste di ordine corinzio e da finestre. Quest'ultime sono a tabernacolo: un piccolo frontone, alternativamente centinato e triangolare, corona due colonne di ordine ionico. Del cortile invece furono innalzati solo due lati.

Palazzo Thiene è di proprietà della Banca Popolare di Vicenza dal 1872 e dal 30 maggio 1927 è sottoposto a vincolo da parte delle Soprintendenza di Verona. Attualmente è aperto al pubblico per visitare le esposizioni della collezione d'arte della Banca Popolare di Vicenza.

Nel 2002 il palazzo è stato trasferito dalla Banca Popolare di Vicenza al proprio fondo immobiliare "Immobiliare Stampa", mentre le collezioni d'arte sono rimaste di proprietà della Banca e lo sono tuttora, con la Banca in fase di liquidazione.

Nel giugno 2016, subito dopo la crisi finanziaria della Banca Popolare di Vicenza e la sua conseguente messa in liquidazione, la competente Soprintendenza di Verona ha posto il vincolo pertinenziale su parte significativa della collezione.

Nel 2019 il Fondo Immobiliare Stampa è stato ceduto dalla Banca in parola e acquistato dal gruppo Bain Capital, in cui è conferito anche palazzo Thiene.

Tra il 2020 e il 2021 ci sono state diverse interlocuzioni per l'acquisto di Palazzo Thiene, tra cui anche quella con la Fondazione d'Arte Mediolanum, che aveva manifestato il suo interesse avanzando una proposta per 4,5 milioni di euro.

È invece recentissima la notizia che potrebbe essere direttamente il comune di Vicenza ad acquistare il Palazzo: il Sindaco, infatti, ha formalizzato a Immobiliare Stampa un'offerta di 4,3 milioni di euro, che è stata accettata dalla proprietà solo qualche giorno fa, grazie alla possibilità di accedere ad un mutuo trentennale messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti.

Ora che la proposta è stata accettata, dovrà essere approvata dal Consiglio comunale nella riunione del 13 maggio prossimo.

Pertanto, al fine dell'eventuale esercizio della prelazione, di competenza statale, come richiesto dalla senatrice interrogante, il Ministero si riserva di attendere l'esito della delibera del Consiglio comunale. In ogni caso, assicura che durante questo periodo c'è stata una costante interlocuzione da parte del Ministero, in particolare della competente Soprintendenza, con il Comune di Vicenza al fine di assicurare la tutela del relativo patrimonio culturale.

La senatrice [SBROLLINI \(IV-PSI\)](#) si dichiara soddisfatta ed esprime l'auspicio che Palazzo Thiene, immobile di straordinario rilievo storico e artistico, patrimonio dell'Unesco, possa rimanere patrimonio pubblico, della popolazione, soprattutto dopo la ferita inferta dalla vicenda della Banca Popolare di Vicenza: nel caso in cui il Comune decidesse di non procedere al suo acquisto, auspica quindi che il Ministero eserciti il diritto di prelazione.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde poi all'interrogazione n. 3-02422, precisando innanzitutto che il Forte di Belvedere, a seguito delle misure concernenti il c.d. "federalismo culturale", è oggi nella disponibilità del Comune di Firenze, mentre il complesso di Boboli-Palazzo Pitti è in consegna alle Gallerie degli Uffizi.

In merito alla possibile presenza di una galleria sotterranea tra Palazzo Pitti e Forte Belvedere, risulta che già dalla fine degli anni Novanta (e più recentemente nel 2016) siano giunte segnalazioni agli uffici periferici del Ministero, in particolare al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e alle Gallerie degli Uffizi, che, come già precisato, hanno in consegna il complesso di Boboli-Palazzo Pitti.

Le ricerche d'archivio allora condotte dal personale degli Uffizi accertarono che nel sottosuolo del Giardino di Boboli sono presenti gallerie sotterranee in muratura costruite a protezione delle opere di imbrigliamento dell'acqua, le cui dimensioni sono tali da consentire l'ispezione delle stesse condotte.

Sono note quattro gallerie (San Leonardo, Trote-Forcone, dell'Anfiteatro, Cavaliere-Isola) a servizio dei sei acquedotti medicei di Boboli, che risultano ispezionabili. La documentazione d'archivio rinvenuta conferma che i tunnel furono costruiti come sottoservizi per la manutenzione dell'impianto idrico del giardino.

Oltre alle gallerie appena citate, non è invece confermata la presenza di altri passaggi sotterranei o segreti, di cui vi sarebbe menzione nella "Raccolta di piante delle principali città e fortezze del Gran Ducato di Toscana, Direzione di Odoardo Warren" (1745), conservata presso l'Archivio di Stato di Firenze (ASF, Segreteria di Gabinetto, 695) e pubblicata in edizione anastatica nel 1979, a cura di Francesco Gurrieri e Luigi Zangheri (Firenze, SPES, 1979). In tale opera si rileva: "Si comunica dal Forte di Belvedere al Palazzo de' Pitti per mezzo di una galleria sotterranea ad uso dei principi Medici".

Risulta, inoltre, alla Soprintendenza competente che dalle verifiche recentemente effettuate, nel 2019, le Gallerie degli Uffizi abbiano escluso la possibilità di procedere a una valorizzazione di tali ambienti sotterranei.

Nel merito del quesito posto dall'interrogante, la stessa Soprintendenza ritiene che la proposta di eseguire indagini e accertamenti - al fine di verificare la presenza o meno di tale passaggio segreto e di completare in tal modo il quadro conoscitivo del complesso Forte Belvedere-Boboli-Pitti - possa essere condivisa. Pertanto la stessa Soprintendenza ha fatto presente che si attiverà per darne seguito.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*) si dichiara molto soddisfatto.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) chiede al sottosegretario Lucia Borgonzoni informazioni in merito al disegno di legge in materia di spettacolo che il documento di economia e finanza 2021 dichiara collegato alla manovra di bilancio.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI riferisce brevemente sui lavori del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero della cultura per predisporre lo schema di disegno di legge in materia di spettacolo, collegato alla manovra di bilancio. Sottolinea come il gruppo di lavoro stia tenendo conto dell'attività conoscitiva e informativa svolta dalle Commissioni parlamentari e dei disegni di legge presentati in entrambi i rami del Parlamento in materia; una volta definita la quantificazione degli oneri, il testo del disegno di legge governativo potrà essere presentato, a suo giudizio nei prossimi giorni. Si sofferma quindi su alcuni aspetti che saranno oggetto di disciplina, citando, tra gli altri, la tutela e il sostegno della genitorialità, l'indennità di malattia, la retribuzione giornaliera a fini assistenziali, l'indennità di disoccupazione, il trattamento previdenziale, il *bonus* contributivo per gli anni 2020 e 2021.

Prende atto la Commissione.

Ha quindi la parola il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) che propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione la discussione in sede redigente del disegno di legge n. [1826](#), recante "Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico", un tema connesso a quelli affrontati in molte audizioni svolte dalla Commissione aventi ad oggetto le conseguenze della pandemia e in particolare della didattica a distanza.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, se non vi sono obiezioni, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con tale discussione, a partire dalle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Non essendo obiezioni così resta stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2021-2023 (n. 251)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame da ultimo rinviato nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che recepisce anche rilievi sollecitati da alcuni componenti della Commissione.

La senatrice [CORRADO](#) (*Misto*) manifesta apprezzamento per la proposta di parere del relatore, che pone la questione della diseguale destinazione delle risorse tra Nord e Sud del Paese, la quale emergerebbe a suo avviso in misura ancora maggiore se si potesse tener conto anche delle istituzioni culturali che hanno richiesto il contributo e che sono state escluse per il mancato raggiungimento del punteggio minimo. Nella consapevolezza che tra le ragioni della forte differenza vi è la minore presenza di istituzioni culturali nel Meridione, ritiene che proprio l'attribuzione di contributi possa non solo sostenere le istituzioni esistenti, ma anche incentivarne la nascita. Apprezza anche l'osservazione concernente i bilanci delle istituzioni; segnala peraltro l'esigenza di considerare anche altri parametri per l'erogazione dei contributi, oltre a quelli attualmente considerati: richiama il caso della Fondazione Modigliani di Roma, da sempre destinataria del contributo, ma non presente nella precedente Tabella a causa di un pignoramento per circostanze non imputabili alla Fondazione stessa. Al contrario, segnala che è inserita nella Tabella in esame l'Accademia nazionale di San Luca, coinvolta nella vicenda - oggetto anche di una sua interrogazione - della dispersione del Fondo Palma Bucarelli, nella quale l'Accademia - a suo giudizio, scandalosamente - non si è costituita parte civile. Segnala inoltre il notevole incremento di risorse destinate all'Istituto Luigi Sturzo di Roma, cui però si aggiungono altre considerevoli risorse, confermate dalla recente legge di bilancio: osserva criticamente come l'ingente quantità di contributi così conseguita sia, a suo avviso, riconducibile all'esigenza di fronteggiare gravi problemi di bilancio anziché a sostenere e l'attività dell'Istituto.

Ha quindi la parola il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) che ringrazia il relatore per aver formulato osservazioni che riprendono i contenuti del suo intervento, svolto nella precedente seduta. Lo schema di decreto in esame è un atto di particolare importanza, poiché le istituzioni culturali costituiscono una parte rilevante della politica culturale del Paese e hanno un ruolo prezioso per le attività svolte, per l'apertura dei loro archivi, per la ricerca degli studiosi. Al plauso - da tutti condiviso - per l'incremento sensibile delle risorse impegnate, unisce l'invito al Governo ad assicurare meccanismi perequativi, anche al fine di sollecitare un incremento della domanda in alcune parti del Paese. Conclude sottolineando l'osservazione che richiama l'esigenza di una maggiore valorizzazione, in sede di definizione del contributo, dell'attività svolta dagli istituti che operano in autonomia rispetto ai grandi gruppi editoriali e industriali.

Anche la senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per la proposta di parere, che coglie anche alcune sollecitazioni del suo Gruppo. Condividere l'esigenza di trasparenza dei dati di bilancio delle istituzioni culturali, manifestando quindi piena adesione all'ultima osservazione formulata dal relatore.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*) si unisce ai ringraziamenti al relatore per il lavoro svolto; alla luce

dell'intervento della senatrice Corrado, propone una riformulazione dell'ultima osservazione con la quale si chiede al Governo di allegare il prospetto riassuntivo dei fondi erogati complessivamente da istituzioni statali ai singoli soggetti; anche il riferimento alle attività svolte dalle istituzioni culturali dovrebbe essere rivolto ad attività "di qualsiasi natura".

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), accogliendo la richiesta di riformulazione del Presidente, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Sulla nuova proposta del relatore il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole.

Nessuno chiedendo la parola, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 251

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che la Tabella in titolo individua gli istituti culturali da ammettere al contributo ordinario annuale di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 per il triennio 2021-2023 e opera la ripartizione fra tali istituti, in numero di 210, dell'importo complessivo di 19.374.433 euro; espresso apprezzamento per l'entità complessiva del contributo che, sebbene non possa considerarsi evidentemente esaustivo delle molteplici esigenze del complesso delle istituzioni culturali, specie in un momento difficile quale quello attuale, conferma un consistente *trend* di crescita rispetto alle risorse allocate, negli scorsi anni, per tali finalità, registrandosi rispetto alla Tabella per il triennio 2018-2020 un incremento del 90 per cento, mentre rispetto alla Tabella 2015-2017 l'incremento è addirittura del 241 per cento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

considerato che nella Tabella allegata allo schema di provvedimento in esame, l'ultima colonna, quella recante i contributi spettanti agli istituti, reca la dicitura "Contributo triennio 21-23", ciò che potrebbe indurre a ritenere che si tratti di un contributo complessivo per l'intero triennio, e non annuale, si segnala l'opportunità che tali parole siano sostituite dalle seguenti: "Contributo annuale nel triennio 2021-2023" o, in alternativa, dalla seguente: "Contributo", secondo la dizione utilizzata nella precedente Tabella 2018-2020;

preso atto che nella nota ministeriale della competente Direzione Generale che accompagna lo schema di decreto si fa conclusivamente riferimento alla circostanza che, in ragione delle "difficoltà operative connesse alla pandemia in atto", si è provveduto a "riportare l'importo del contributo di quattordici Istituti, che avevano subito un'iniziale decurtazione, al valore del contributo concesso nella Tabella 2018-2020" e che si precisa inoltre che tale incremento è stato possibile riducendo il contributo destinato ai restanti 196 istituti, con un taglio lineare dell'1,15 per cento; preso atto altresì che a seguito della decurtazione lineare, un istituto (l'Associazione nazionale per gli interessi del mezzogiorno d'Italia) ha subito una contrazione del contributo, pari all'1 per cento, rispetto a quanto ricevuto nella precedente Tabella, senza entrare nel merito della procedura seguita per l'attribuzione di maggiori risorse ai quattordici istituti, che si presuppone avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente e

delle circolari che ne danno attuazione, si invita a valutare l'opportunità di mantenere inalterato lo stanziamento agli istituti sulla base dei punteggi definiti dalla Commissione di valutazione e di individuare, nell'ambito dei contributi straordinari ai sensi della articolo 8 della legge n. 534 del 1996, uno stanziamento integrativo che tenga conto delle difficoltà - anche economiche - che hanno interessato le istituzioni culturali a seguito dell'emergenza sanitaria in corso e, in quella sede, ricomprendere anche le maggiori risorse ai predetti 14 istituti;

rilevato che la quasi totalità dei fondi (circa il 90 per cento) risulta assegnata a istituzioni culturali operanti nel nord del Paese, dando luogo a rilevanti squilibri, anche in ragione della particolare valenza sociale e di ricaduta territoriale dell'operato di questi organismi, sarebbe opportuna una maggiore uniformità nella distribuzione delle risorse, si invita a valutare l'opportunità di integrare gli attuali indicatori di valutazione, individuati dalla circolare ministeriale n. 101 del 2017, affinché sia valorizzata l'attività svolta nelle aree territoriali disagiate, in termini di punteggio sulla base del quale sono commisurati i contributi in esame;

si invita ad integrare gli attuali indicatori di valutazione anche al fine di maggiore valorizzazione, in sede di definizione del contributo, dell'attività svolta dagli istituti che operano in autonomia rispetto ai grandi gruppi editoriali e industriali;

sulla base di queste considerazioni si invita il Governo a provvedere all'adozione di un meccanismo perequativo e si richiede di allegare - come richiesto dalla legge n. 534 del 1996 - il prospetto riassuntivo dei dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio e all'attività delle istituzioni culturali incluse nella Tabella di cui al provvedimento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 251

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che la Tabella in titolo individua gli istituti culturali da ammettere al contributo ordinario annuale di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 per il triennio 2021-2023 e opera la ripartizione fra tali istituti, in numero di 210, dell'importo complessivo di 19.374.433 euro;

espresso apprezzamento per l'entità complessiva del contributo che, sebbene non possa considerarsi evidentemente esaustivo delle molteplici esigenze del complesso delle istituzioni culturali, specie in un momento difficile quale quello attuale, conferma un consistente *trend* di crescita rispetto alle risorse allocate, negli scorsi anni, per tali finalità, registrandosi rispetto alla Tabella per il triennio 2018-2020 un incremento del 90 per cento, mentre rispetto alla Tabella 2015-2017 l'incremento è addirittura del 241 per cento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

considerato che nella Tabella allegata allo schema di provvedimento in esame, l'ultima colonna, quella recante i contributi spettanti agli istituti, reca la dicitura "Contributo triennio 21-23", ciò che potrebbe indurre a ritenere che si tratti di un contributo complessivo per l'intero triennio, e non annuale, si segnala l'opportunità che tali parole siano sostituite dalle seguenti: "Contributo annuale nel triennio 2021-2023" o, in alternativa, dalla seguente: "Contributo", secondo la dizione utilizzata nella precedente Tabella 2018-2020;

preso atto che nella nota ministeriale della competente Direzione Generale che accompagna lo schema di decreto si fa conclusivamente riferimento alla circostanza che, in ragione delle "difficoltà operative connesse alla pandemia in atto", si è provveduto a "riportare l'importo del contributo di quattordici Istituti, che avevano subito un'iniziale decurtazione, al valore del contributo concesso nella Tabella 2018-2020" e che si precisa inoltre che tale incremento è stato possibile riducendo il contributo

destinato ai restanti 196 istituti, con un taglio lineare dell'1,15 per cento; preso atto altresì che a seguito della decurtazione lineare, un istituto (l'Associazione nazionale per gli interessi del mezzogiorno d'Italia) ha subito una contrazione del contributo, pari all'1 per cento, rispetto a quanto ricevuto nella precedente Tabella, senza entrare nel merito della procedura seguita per l'attribuzione di maggiori risorse ai quattordici istituti, che si presuppone avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente e delle circolari che ne danno attuazione, si invita a valutare l'opportunità di mantenere inalterato lo stanziamento agli istituti sulla base dei punteggi definiti dalla Commissione di valutazione e di individuare, nell'ambito dei contributi straordinari ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 534 del 1996, uno stanziamento integrativo che tenga conto delle difficoltà - anche economiche - che hanno interessato le istituzioni culturali a seguito dell'emergenza sanitaria in corso e, in quella sede, ricomprendere anche le maggiori risorse ai predetti 14 istituti;

rilevato che la quasi totalità dei fondi (circa il 90 per cento) risulta assegnata a istituzioni culturali operanti nel nord del Paese, dando luogo a rilevanti squilibri, anche in ragione della particolare valenza sociale e di ricaduta territoriale dell'operato di questi organismi, sarebbe opportuna una maggiore uniformità nella distribuzione delle risorse, si invita a valutare l'opportunità di integrare gli attuali indicatori di valutazione, individuati dalla circolare ministeriale n. 101 del 2017, affinché sia valorizzata l'attività svolta nelle aree territoriali disagiate, in termini di punteggio sulla base del quale sono commisurati i contributi in esame;

si invita ad integrare gli attuali indicatori di valutazione anche al fine di maggiore valorizzazione, in sede di definizione del contributo, dell'attività svolta dagli istituti che operano in autonomia rispetto ai grandi gruppi editoriali e industriali;

sulla base di queste considerazioni si invita il Governo a provvedere all'adozione di un meccanismo perequativo e si richiede di allegare il prospetto riassuntivo dei fondi erogati complessivamente da istituzioni statali ai singoli soggetti e - come richiesto dalla legge n. 534 del 1996 - il prospetto riassuntivo dei dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio e all'attività di qualsiasi natura delle istituzioni culturali incluse nella Tabella di cui al provvedimento.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1826
XVIII Legislatura

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 243 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

[N. 244 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 243 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
243ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La presidente [MATRISCIANO](#) comunica che nell'ambito delle audizioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, sulla proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla parità di retribuzioni tra uomini e donne sul lavoro (COM(2021) 93 definitivo) sono state acquisite documentazioni, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ([n. COM\(2021\) 93 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Dopo aver fatto presente l'utilità del ciclo di audizioni svolto al fine dell'approfondimento dell'esame in relazione alla redazione dello schema di risoluzione, il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*) propone che i Commissari gli trasmettano le loro eventuali proposte entro martedì 25 maggio.

Dopo interventi della presidente [MATRISCIANO](#) e della senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione conviene infine di fissare alle ore 13 di martedì 25 il termine entro il quale trasmettere al relatore le proposte relative allo schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1217\)](#) ANASTASI ed altri. - *Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni*

[\(1666\)](#) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - *Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo*

(Parere alla 10ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) illustra in primo luogo i profili di competenza del disegno di legge n. 1217, volto a riformulare il capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, il cui articolo 1 dispone la sostituzione della denominazione "perito assicurativo" con la nuova denominazione "esperto danni e valutazioni" e prevede l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni in luogo del ruolo dei periti assicurativi previsto a legislazione vigente, specificando che l'iscrizione all'albo è condizione per lo svolgimento dell'attività professionale.

Dà quindi conto dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo e delle situazioni di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di esperto danni e valutazioni e con l'iscrizione all'albo professionale. Infine, rileva la disciplina concernente la cancellazione dall'albo e la reiscrizione recata dal provvedimento. Il relatore passa quindi all'illustrazione degli aspetti di competenza del disegno di legge n. 1666, rilevando innanzitutto che l'articolo 1 disciplina l'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi esercenti l'attività di valutazione, accertamento e stima dei danni alla gestione previdenziale e assistenziale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI). Osserva quindi che l'articolo 2 specifica che i periti iscritti sono soggetti agli obblighi disciplinati con regolamento dall'EPPI, con contestuale cessazione dell'obbligo di effettuare i versamenti alla gestione separata dell'INPS, e rileva l'obbligo di adeguamento statutario posto all'EPPI dall'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1826\)](#) Barbara MASINI ed altri. - *Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico*
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) esplicita in primo luogo le finalità del disegno di legge in esame, volto a istituire la figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado. Quindi, per quanto di più stretta competenza della Commissione, si sofferma sulla disciplina del rapporto di lavoro dello psicologo scolastico recata dall'articolo 4, anche relativamente al trattamento retributivo, che non può essere inferiore a quella di un docente neoimpresso.

Dà successivamente conto dell'articolo 5, il quale specifica i titoli d'accesso al ruolo di psicologo scolastico, e dell'articolo 6, che prevede l'adozione con decreto del Ministro dell'istruzione dei criteri e delle modalità per il reclutamento.

In considerazione della materia oggetto del disegno di legge in esame, il relatore richiama poi l'attenzione sui contenuti del protocollo d'intesa sottoscritto nell'ottobre scorso dal Ministero dell'istruzione e dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, finalizzato a garantire, nell'ambito del

sistema scolastico pubblico, supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie in risposta ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19, nonché ad avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico volto a prevenire forme di disagio o malessere psico-fisico tra gli studenti.

Segnala infine l'esiguità delle risorse finanziarie previste dall'articolo 7 rispetto ai contenuti e agli obiettivi del provvedimento.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*) rileva il riferimento al contratto collettivo nazionale di cui all'articolo 4 e manifesta perplessità in ordine alle modalità di reclutamento degli psicologi scolastici, pur sottolineando l'utilità di tale figura professionale nel sistema scolastico.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) pone in evidenza la rilevanza della materia oggetto del provvedimento in esame, che pure pone dubbi in ordine alle modalità di selezione degli psicologi, specie in rapporto alla pluralità degli orientamenti scientifici. Dopo aver osservato l'ampiezza delle competenze attribuite allo psicologo scolastico dal disegno di legge, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6 sollecita un approfondimento circa l'opportunità di prevedere il ricorso al concorso pubblico, mentre ulteriori approfondimenti dovrebbero essere dedicati alla copertura finanziaria di oneri, che per loro natura dovrebbero essere permanenti, anziché avere durata triennale, nonché all'inquadramento previdenziale dello psicologo scolastico.

In riferimento all'opportunità di approfondimenti rispetto alle perplessità manifestate, la [PRESIDENTE](#) fa presente che i Gruppi potranno eventualmente segnalare i soggetti da audire presso la Commissione di merito, qualora questa deliberi di procedere allo svolgimento di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

La [PRESIDENTE](#) avverte che, in relazione all'andamento dei lavori odierni, le sedute già convocate alle ore 12,30 di domani e alle ore 8,30 di giovedì 20 maggio non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 244 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
244ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ([n. COM\(2021\) 93 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che alle ore 13 di oggi è scaduto il termine entro il quale trasmettere al relatore le proposte relative alla redazione dello schema di risoluzione, che potrà quindi essere oggetto di trattazione nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La presidente [MATRISCIANO](#) constata che non ci sono richieste di intervento in discussione generale. Dà quindi la parola al relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*), il quale formula una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è infine posta in votazione, risultando approvata all'unanimità.

(1826) Barbara MASINI ed altri. - Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene, in considerazione dell'insufficienza delle risorse finanziarie previste dal provvedimento, che sarebbe più praticabile la via di mettere le medesime risorse a disposizione delle famiglie, consentendo loro di richiedere rimborsi a fronte delle spese sostenute per interventi di sostegno psicologico destinati ai figli.

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*), premessa la necessità dell'introduzione della figura dello psicologo scolastico, ritiene tuttavia che le risorse cui fa riferimento il disegno di legge possano essere adeguate al finanziamento di una limitata sperimentazione, mentre il sistema scolastico ha bisogno di essere potenziato per mezzo della presenza stabile della figura dello psicologo.

La presidente [MATRISCIANO](#) giudica condivisibile la finalità del provvedimento, rispetto al quale la Commissione dovrebbe con il suo parere garantire un apporto qualificante all'esame svolto dalla Commissione di merito.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) specifica che le convenzioni con l'ordine degli psicologici stipulate in passato dal Ministero dell'istruzione avevano carattere straordinario, in quanto motivate dalla necessità di interventi urgenti rivolti alla popolazione scolastica in situazioni particolari. Osserva quindi che il contesto attuale, caratterizzato tra l'altro dagli effetti della pandemia da Covid-19, suggerisce piuttosto di mettere a punto un sistema di sostegno psicologico imperniato sulla scuola ma rivolto ai territori, finalizzato al sostegno delle famiglie, oltre che della popolazione scolastica. Suggerisce quindi di avviare le opportune intese con la Presidenza della Commissione di merito al fine di individuare le migliori modalità di interazione riguardo al prosieguo dell'esame del disegno di legge.

Interviene brevemente il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*), il quale ribadisce l'insufficienza del ricorso in forma sperimentale alla professionalità dello psicologo, anche a fronte di fenomeni preoccupanti quali la dispersione scolastica, particolarmente grave in determinate aree.

La presidente [MATRISCIANO](#) si riserva di interpellare la Presidenza della 7a Commissione ai fini del migliore approfondimento del testo in esame.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) suggerisce il coinvolgimento in merito al disegno di legge in esame della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza.

La presidente [MATRISCIANO](#) puntualizza che il coinvolgimento delle varie Commissioni parlamentari nella fase consultiva si radica nell'atto di assegnazione e che non vi è la possibilità di un

intervento della Commissione bicamerale nell'*iter* legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

